



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E
DEL BENESSERE ANIMALE
DIREZIONE**

URGENTE

Ai Direttori Generali
e, per il loro tramite

a tutte le articolazioni interne

- delle Aziende Sanitarie Locali
- delle Aziende Ospedaliere Universitarie
- degli IRCCS pubblici
- degli IRCCS/EE privati

Al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale di Puglia

Al Presidente ANCI Puglia

Alle Associazioni di rappresentanza

- delle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali (pubbliche e private)
- delle farmacie
- degli studi professionali

Alle Rappresentanze sindacali regionali MaP

Agli Ordini Professionali

Al Coordinatore della Rete regionale laboratori analisi SARS-CoV-2

Ai Direttori dei Laboratori di analisi della rete regionale SARS-CoV-2

Ai Professionisti ammessi a far parte della rete regionale SARS-CoV-2

e, per conoscenza

Al Responsabile team InnovaPuglia

Al Referente regionale Flussi Covid-19

Ai Dirigenti delle Sezioni del Dipartimento

Al Dirigente Struttura Comunicazione Istituzionale

Al Dirigente Sezione Protezione Civile regionale

Al Direttore Generale Aress Puglia

All'Assessore alla Formazione e Lavoro, Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale

All'Assessore alla Sanità e benessere animale

Al Presidente della Giunta Regionale

OGGETTO: Decreto-Legge 24 marzo 2022, n.24 recante «Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza» - Aggiornamento indicazioni operative.

In ragione dell'avvenuta pubblicazione del decreto-legge in oggetto richiamato (qui allegato a ogni buon fine), si ritiene opportuno aggiornare conseguentemente le indicazioni operative per la gestione delle attività di sorveglianza epidemiologica e di gestione dei casi Covid-19 in attuazione del nuovo quadro dispositivo.



1. Cessazione stato di emergenza e disposizioni consequenziali

L'art. 1 del decreto-legge conferma la cessazione dello stato di emergenza connessa alla pandemia da Covid-19 al 31 marzo 2022 e introduce, in combinato disposto con l'art. 3, la possibilità da parte del Ministro della Salute, di adottare una o più ordinanze contenenti misure di contrasto alla pandemia da Covid-19 in ambito organizzativo, operativo e logistico, con efficacia limitata fino al 31 dicembre 2022.

2. Istituzione dell'Unità nazionale per l'Emergenza Covid-19

In base al disposto dell'art. 2 del decreto-legge, dal prossimo 1° aprile 2022, è temporaneamente istituita un'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, che opererà fino al 31 dicembre 2022 in luogo dell'attuale Struttura commissariale e con compiti e funzioni meglio specificate nella norma in commento.

3. Misure di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19

L'art. 5 del decreto-legge introduce nel decreto-legge n.52/2021 l'art. 10-quater recante gli obblighi di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie prevedendo (in sintesi) **fino al 30 aprile 2022 l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 sui mezzi di trasporto, per l'accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto nonché per gli eventi e le competizioni sportivi.**

~~Inoltre, fino al 30 aprile 2022, in tutti i luoghi al chiuso diversi quelli sopra indicati e con esclusione delle abitazioni private, è fatto obbligo, sull'intero territorio nazionale, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie.~~

Si pone in evidenza che non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

- a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
- b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
- c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

Inoltre, l'obbligo di indossare le mascherine in tutti i luoghi al chiuso non sussiste quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi.

4. Isolamento e autosorveglianza

Ai sensi dell'art. 4 che ha introdotto l'art.10-ter al decreto-legge n.52/2021 e ss.mm.ii., **a far data dal 1° aprile 2022, le persone sottoposte alla misura dell'isolamento** per provvedimento adottato dai Servizi dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali conseguente all'esito positivo di un test antigenico rapido o molecolare per SARS-CoV-2 **devono osservare il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora fino all'accertamento della guarigione.**

A tal fine, restano confermate nella Regione Puglia le indicazioni già impartite con circolari precedenti adottate dallo scrivente Dipartimento in ordine (in sintesi) alla:



- a) gestione dei casi di soggetti sintomatici da parte dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta, in attuazione agli Accordi nazionali e regionali vigenti, da effettuarsi mediante l'utilizzo delle funzionalità della piattaforma regionale "IRIS";
- b) esecuzione dei *test* molecolari per accertamento del caso Covid-19, presso i *drive through* attivati dalle Aziende Sanitarie Locali, per i soggetti sintomatici in carico ai Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta e per i quali deve essere emessa la richiesta di esecuzione del *test* mediante la piattaforma "IRIS";
- c) produzione automatica del provvedimento di isolamento, in caso di esito positivo al *test* di cui alla lettera b), per la durata prevista dalle indicazioni del Ministero della Salute;
- d) esecuzione dei *test* molecolari per accertamento della guarigione dal Covid-19, presso i *drive through* attivati dalle Aziende Sanitarie Locali, per i soggetti già sintomatici in carico ai Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta; il *test* di accertamento della guarigione deve essere prescritto dal MMG/PLS solo dopo la scomparsa dei sintomi e mediante la piattaforma "IRIS", con le tempistiche già definite dalle circolari del Ministero della Salute;
- e) produzione automatica del provvedimento di fine isolamento, in caso di esito negativo al *test* di accertamento della guarigione di cui alla lettera d) eseguito presso una delle strutture facenti parte della rete regionale SARS-CoV-2;
- f) gestione dei casi di soggetti asintomatici risultati positivi a *test* antigenici rapidi o molecolari eseguiti presso una delle strutture ammesse a far parte della rete Regionale SARS-CoV-2, con produzione automatizzata del provvedimento di isolamento, della richiesta di esecuzione del *test* antigenico rapido di accertamento della guarigione, secondo le tempistiche definite dalle circolari del Ministero della Salute, del provvedimento di fine isolamento in caso di esito negativo al *test*.

Gli operatori dei Dipartimenti di Prevenzione addetti alle attività di sorveglianza e i referenti dei flussi Covid-19 sono tenuti a monitorare il corretto rispetto delle indicazioni operative di gestione dei casi Covid-19 e di registrazione dei dati nella piattaforma regionale "IRIS", al fine di intervenire tempestivamente per la risoluzione delle problematiche ad essa connesse.

A far data dal 1° aprile 2022 viene modificata la gestione delle persone definite come "contatti stretti" dei casi confermati positivi al SARS-CoV-2 per i quali **non si applicheranno più** le pregresse disposizioni in materia di **quarantena fiduciaria** bensì si applicherà il regime di **autosorveglianza** per tutte le fattispecie contemplate dalle circolari del Ministero della Salute.

Il regime dell'autosorveglianza consiste nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e con esclusione delle ipotesi di cui all'articolo 10-quater (Dispositivi di protezione delle vie respiratorie), commi 4 e 5 del decreto-legge n.52/2022 ¹, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un *test* antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, **alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.**

Il Ministero della Salute emanerà, comunque, circolari contenenti le modalità attuative di quanto previsto dall'art. 4 del D.L. n.24/2022. Sulla base di tali indicazioni, si procederà al conseguente adeguamento della piattaforma regionale "IRIS".

¹ «4. Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

a) i bambini di età inferiore ai sei anni;

b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;

c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

5. L'obbligo di cui al comma 2 non sussiste quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi».



5. Gestione casi Covid-19 nel sistema educativo, scolastico e formativo

Mediante l'art. 9 del decreto-legge è stato integralmente sostituito, a decorrere dal 1° aprile 2022, l'art. 3 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 recante «Disposizioni per il sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresa modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2».

Il nuovo quadro normativo prevede, in sintesi, che nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonché i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, a decorrere dal 1° aprile 2022, fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022, ferma restando per il personale scolastico l'applicazione del regime dell'autosorveglianza di cui all'articolo 10-ter del decreto-legge n.52/2021, nella gestione dei contatti stretti tra gli alunni a seguito della positività all'infezione da SARS-CoV-2 si dovrà osservare la nuova disciplina ivi specificata.

A tal riguardo, qui di seguito si riportano le indicazioni operative inerenti alla gestione dei casi Covid-19 in ambito scolastico la quali sostituiscono quanto definito con note prot. AOO/005/0001119 del 07.02.2022 e prot. AOO/005/0000744 del 26.01.2022.

5.1. Gestione casi sintomatici e strategia di *testing* in ambito scolastico

In conformità a quanto previsto dal Decreto Legge 7 gennaio 2022, n. 1 e dal Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dalle rispettive note del Commissario Straordinario per l'Attuazione e il Coordinamento delle Misure di Contenimento e Contrasto all'Emergenza Epidemiologica COVID-19 dell'8 gennaio 2022 e del 28 gennaio 2022, si evidenzia che l'effettuazione gratuita, con oneri a carico dei fondi stanziati in favore della Struttura Commissariale e da essa attribuiti alle Regioni, dei test antigenici rapidi per SARS-CoV-2 per finalità di sorveglianza scolastica si è conclusa in data 28 febbraio 2022.

Per quanto precede, ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia di sorveglianza scolastica, il costo dei test antigenici rapidi eseguiti in favore dei "contatti scolastici" di caso confermato SARS-CoV-2 in ambito scolastico deve intendersi a carico del Servizio Sanitario Regionale fino al 31.03.2022 e, pertanto, le farmacie e le strutture facenti parte della rete regionale SARS-CoV-2 devono garantire, senza soluzione di continuità, le attività di testing anche in favore dei contatti in ambito scolastico secondo quanto già stabilito con nota AOO/005/0001119 del 07/02/2022.

A tal fine, si ribadisce che l'esecuzione del test SARS-CoV-2, con oneri a carico del Sistema Sanitario Regionale, potrà avvenire esclusivamente presso uno degli erogatori della rete regionale SARS-CoV-2 e previa emissione, nel rispetto delle indicazioni operative, della richiesta dematerializzata prodotta dal sistema informativo regionale "IRIS" per finalità di sorveglianza scolastica.

Come previsto dall'art. 3 del decreto-legge n.52/2021 come sostituito dal richiamato art. 9 del decreto-legge n.24/2022, decadendo dal 1° aprile 2022 le previgenti misure di quarantena applicabili all'ambito scolastico, la strategia di testing sarà limitata ai soli soggetti sintomatici.

La gestione dei casi positivi al test SARS-CoV-2 (alunni, educatori, personale scolastico docente e non docente) continua ad essere realizzata secondo le previsioni della circolare del Ministero della Salute prot. 0060136 del 30.12.2021 e successive, con i modelli organizzativi e le procedure già in atto.

Pertanto, gli alunni che dovessero risultare **positivi a un test antigenico rapido o molecolare** eseguito presso una delle strutture erogatrici facenti parte della rete regionale SARS-CoV-2 e il cui dato di esito risulterà registrato nel sistema informativo regionale "IRIS", **riceveranno automaticamente un provvedimento di isolamento.**



Gli alunni **positivi asintomatici** riceveranno, altresì, automaticamente la richiesta per l'esecuzione del test antigenico rapido per l'accertamento della guarigione da effettuarsi al termine del periodo di isolamento; con la richiesta così prodotta i soggetti interessati si potranno rivolgere direttamente presso uno degli erogatori facenti parte della rete regionale SARS-CoV-2 per l'esecuzione del test con oneri a carico del Servizio Sanitario.

Gli alunni **positivi sintomatici** continueranno, invece, ad essere presi in carico e gestiti dal proprio Pediatra di Libera Scelta o dal proprio Medico di Medicina Generale **per la sorveglianza sanitaria e l'accertamento della guarigione a seguito della scomparsa dei sintomi**, come da circolare del Ministero della Salute prot. 0060136 del 30.12.2021 e conseguenti indicazioni operative regionali.

Quanto innanzi si applica anche agli educatori, al personale docente/non docente degli istituti scolastici.

Secondo quanto espressamente indicato dai commi 2 e 3 dell'art. 3 del decreto-legge n.52/2021, come sostituito dall'art. 9 del decreto-legge n.24/2022, **alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, dovrà essere effettuato un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2.**

Pertanto, i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta assicurano la presa in carico e gestione dei soggetti sintomatici e il rispetto delle tempistiche di esecuzione dei *test* mediante la piattaforma regionale "IRIS".

A far data dal 1° aprile 2022, dovrà cessare ogni trasmissione di comunicazioni e dei fogli elettronici da parte dei Dirigenti degli Istituti Scolastici verso i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti (rif. note prot. AOO/005/0001119 del 07.02.2022 e prot. AOO/005/0000744 del 26.01.2022).

5.2. Riammissione in presenza


La riammissione in presenza degli **alunni posti in isolamento** ai sensi dell'art.10-ter del decreto-legge n.52/2021 e ss.mm.ii. avverrà, come previsto dal comma 4 dell'art. 3 dello stesso decreto-legge, mediante la presentazione dell'**attestato di esito negativo al test antigenico rapido o molecolare per SARS-CoV-2** eseguito presso le farmacie e le strutture facenti parte della rete regionale SARS-CoV-2.

Si invita a prendere atto di quanto qui comunicato e a darne diffusione e attuazione per quanto di competenza.

Per quanto qui non specificato, si rimanda al quadro normativo richiamato e alle circolari del Ministero della Salute.

P.O. Prevenzione e Promozione della Salute

Nehلودoff Albano



Il Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere

Onofrio Mongelli



Il Direttore del Dipartimento
Vito Montanaro

